

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO

*(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n° 64 del 26/11/2012)*

ART. 1 - Definizione di volontariato

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore della comunità.
2. Fermo restando il fatto che l'attività di volontariato è libera, sicchè ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli specifici regolamenti in vigore nell'Ente in materia, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma precedente da parte di cittadini in collaborazione con il Comune di Rivalta di Torino, il quale:
 - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;

- b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso specifiche iniziative, eventualmente con il coinvolgimento dei volontari stessi;
 - d) sostiene e valorizza le risorse personali dei cittadini offrendo concrete ed adeguate opportunità di impegno civico.
3. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa.

ART. 2 – Oggetto e finalità

1. L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di primo strumento attuativo del principio stabilito dall'art. 62 dello Statuto Comunale e, in tal senso, ispira la propria azione nel settore del volontariato in direzione:
 - a) dell'attività di promozione dell'associazionismo a fini di volontariato, mettendo a disposizione la propria struttura e le necessarie risorse;
 - b) del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture ed i servizi comunali su specifici progetti e secondo le norme di cui al presente regolamento.
2. E' istituito l'“Albo Comunale di Volontari Civici”, con le finalità e per lo svolgimento delle attività di volontariato di carattere sociale, civile e culturale previste dalla L. 266/91, “Legge Quadro sul volontariato” e dalla L.R. n. 34 del 29/08/1994, “Valorizzazione e promozione del

volontariato". Scopo dell'Albo è la costituzione di un'organizzazione – avente la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta e sede presso il municipio – a cui aderiscono persone fisiche che intendano prestare volontariamente la loro opera, a titolo personale gratuito, per lo svolgimento di attività nelle aree previste dall'art. 3 ⁽¹⁾ della L.R. 34/94, in collaborazione con il Comune di Rivalta di Torino.

3. In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà:
 - a) configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente;
 - b) creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario;
 - c) essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o per supplire a carenze di organico.
4. La gestione dell'Albo è affidata ad un Responsabile unico per tutto l'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso, individuato nel Responsabile servizi socio-Culturali del Settore servizi alla persona. Il responsabile avrà il compito di vagliare le

¹Aree:

- a) socio assistenziale;
- b) sanitaria;
- c) impegno civile;
- d) tutela e promozione di diritti;
- e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- f) promozione della cultura ed educazione permanente;
- g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
- h) educazione all'attività sportiva.

richieste di iscrizione verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 3 - Modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione all' Albo Comunale

1. Possono iscriversi all'Albo Comunale di cui al precedente articolo i singoli cittadini che ne facciano esplicita richiesta indirizzata al Sindaco (come da modulo allegato al presente regolamento oppure utilizzando il formulario on-line presente sul sito internet dell'ente – www.comune.rivalta.to.it) e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - c) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata da certificato medico;
 - d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.
2. Possono essere iscritti anche pensionati per invalidità o disabili, i quali potranno effettuare le attività, dichiarate compatibili con la loro condizione fisica in apposito certificato medico. Le domande vengono vagliate dal Responsabile di cui all'articolo precedente, il quale sottoporrà all'approvazione del Dirigente del Settore competente l'elenco dei volontari idonei, disponendone l'iscrizione nell'Albo comunale dei volontari.

3. La sussistenza dei requisiti, nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e la scadenza prevista per l'aggiornamento del registro, previa attivazione della dovuta copertura assicurativa, consentirà all'aspirante volontario di prestare immediatamente la sua opera.
4. L'Albo viene aggiornato annualmente, di norma entro il 30 gennaio di ogni anno, dal Responsabile comunale suddetto, sia per l'iscrizione dei soggetti che ne facciano richiesta che per le cancellazioni di cui al comma seguente.
5. La cancellazione dall'Albo avviene:
 - a) a richiesta dell'interessato;
 - b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fini definiti definite nel presente regolamento e, previa comunicazione all'interessato, qualora l'iscritto per un anno consecutivo non presti alcuna attività di Volontariato. Tale verifica viene annualmente svolta dagli Uffici Comunali competenti.
6. Le attività di Volontariato di cui al precedente articolo, ai soli fini d'iscrizione nell'albo, sono accorpate nelle seguenti aree di intervento:
 - a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - b) finalità di carattere civile, ossia quelle relative all'area della tutela e del miglioramento della vita, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, del concorso in caso di pubblica calamità;
 - c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive;

d) finalità connesse all'area della comunicazione.

ART. 4 - Rapporti tra volontari e Comune

1. I rapporti tra i volontari iscritti all'Albo Comunale di cui al precedente articolo e il Comune avranno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività di cui all'art. 3 da parte di ogni singolo volontario - da svolgersi su progetti specifici predisposti dal competente responsabile di settore designato dalla Giunta comunale - integrando, ove possibile, la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente. La Giunta Comunale potrà definire ambiti di intervento prioritari per ciascun anno ovvero per più anni nonché, di concerto con la dirigenza, le modalità operative di organizzazione e gestione dei volontari.
2. Il referente dell'Albo per i progetti suddetti è il Responsabile del Servizio comunale interessato, che dispone, di volta in volta, le modalità dei vari interventi - comunque circoscritti al territorio del Comune - dandone comunicazione alla Giunta Comunale.
3. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative ed il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità nello svolgimento delle attività medesime.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, potendo esplicarsi, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Rivalta di Torino.

5. Gli appartenenti all'Albo sono dotati di tesserino di riconoscimento attestante le generalità e sono equipaggiati a cura del Comune secondo le mansioni e le necessità. Il Comune organizza corsi di formazione ed aggiornamento relativi alle attività oggetto del presente regolamento, al fine di migliorare la propria professionalità e curare la sicurezza individuale, nell'ambito delle attività di cui all'art. 3.

ART. 5 – Coordinamento e vigilanza

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per settore che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore, valutando in particolare la loro compatibilità con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) favorire la migliore collaborazione tra volontari ed uffici comunali promuovendo il riconoscimento ed il rispetto del ruolo e dei compiti di istituto del personale comunale;
 - d) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

ART. 6 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune di Rivalta di Torino, ed in particolare al funzionario individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

ART. 7 - Obblighi dei volontari

1. I volontari si impegnano a:
 - svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - ad operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
 - operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entreranno in relazione;
 - a partecipare ai percorsi di formazione che verranno eventualmente organizzati per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

ART. 8 – Mezzi e attrezzature

1. Il Comune può fornire ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

ART. 9 - Rimborso spese sostenute

1. E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo Comunale di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.
2. Nell'attuazione delle attività di cui al precedente art. 4 i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione) dal Responsabile comunale competente.
3. Per tutti i casi in cui i Volontari abbiano personalmente a sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti, sarà ammesso il rimborso – previa autorizzazione da parte del responsabile di cui all'art. 2– comma III - di:
 - a) spese sostenute e documentate;
 - b) percorrenze chilometriche effettuate con mezzo proprio, da rifondersi sulla base di 1/5 del costo della benzina, nonché, per le percorrenze sui mezzi pubblici, del costo dei biglietti di viaggio.

La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Settore.

* * *